

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Leonardo Uliana

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 19 gennaio 2023

Circolare n. 3/2023

Oggetto: Le principali novità della Legge di Bilancio 2023 per le persone fisiche

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) contiene, all'art. 1, alcune importanti novità.

Tassa piatta incrementale (flat tax) per le persone fisiche titolari di partita Iva – commi da 55 a 57

È stato introdotto, per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni non in regime forfetario (quindi esclusi anche i soci di società di persone e gli associati in associazioni professionali), un meccanismo di tassazione alternativo, più vantaggioso dell'Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un'imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggior reddito dichiarato nei tre anni precedenti (triennio 2020-2022), ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare (*franchigia*). La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.

Agevolazioni "prima casa" per under 36 – comma 74

Sono state prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/constitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto); niente imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento.

Sono esclusi dall'agevolazione gli acquisti di "prime case" di categoria catastale A/1, A/8, A/9.

Detrazione Irpef per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica – comma 76

È stata reintrodotta l'agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari.

L'agevolazione si concretizza in una detrazione dall'Irpef lorda pari al 50% dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e Iap – comma 80

È stata estesa al 2023 l'esclusione dalla base imponibile Irpef (e relative addizionali) dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Agevolazioni per i terreni acquistati da under 40 – comma 110

È stato esteso l'ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina: per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di persone con meno di 40 anni che, nell'atto di trasferimento, dichiarano di volersi iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell'apposita gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, le imposte di registro e ipotecaria sono dovute nella misura fissa, mentre l'imposta catastale è applicata con l'aliquota dell'1%.

Agevolazioni per l'acquisto di terreni montani – comma 111

La Legge di Bilancio ha previsto imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale nonché a favore di chi, pur non essendovi iscritto alla gestione previdenziale, nell'atto di acquisto assume l'impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni (si decade dalle agevolazioni se, prima del quinquennio, i terreni sono ceduti o non vengono più coltivati o condotti direttamente). Lo stesso regime di favore si applica anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I territori montani cui si riferisce la norma (comma 1 dell'art. 9 del DPR 601/1973) sono i terreni situati ad un'altitudine non inferiore a 700 metri s.l.m. e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Affrancamento quote di Oicr e polizze assicurative – commi da 112 a 114

La Legge di Bilancio ha introdotto altre due ipotesi di tassazione sostitutiva per affrancare futuri redditi. Si tratta dei redditi di capitale e diversi prodotti dalle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e i contratti di assicurazione sulla vita. L'imposta, pari al 14%, va versata entro il 16 settembre 2023, applicata, nel primo caso, sulla differenza tra valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e costo o valore di acquisto o sottoscrizione e, nel secondo caso, sulla differenza tra valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e premi versati.

Bonus mobili – comma 277

È stato fissato a 8mila euro, per il 2023, l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto si ridurrà a 5mila euro.

Bonus barriere architettoniche – comma 365

È stata prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo (articolo 119-ter, DL 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Bonus psicologo – comma 538

È stato confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all'albo degli psicologi, già erogato per l'anno 2022 fino a un massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce dell'Isee, comunque non oltre i 50mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino all'importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Proroga del superbonus al 110% - commi da 894 a 895

La Legge di Bilancio ha individuato alcune fattispecie per le quali all'incentivo per l'efficientamento energetico (articolo 119, DL 34/2020) non si applica la diminuzione dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dal "decreto Aiuti quater":

- interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea) e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022;
- interventi effettuati dai condomini per i quali l'approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev'essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell'amministratore o del condomino che ha presieduto l'assemblea) e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022;
- interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Gli interventi devono essere effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa/lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Si precisa quindi che al verificarsi dei predetti casi di intervento sopra descritti, la detrazione nella misura del 110% viene riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.